



# TARIFFA

## DEL DIRITTO FACCHINAGGIO

DA ESIGERSI NEI MAGAZZINI

DI TRANSITO E DEL PORTO FRANCO

A CORFU, DAL 1.° SETTEMBRE 1825.

VISTO che la Tariffa per il Diritto di Facchinaggio, di cui si tratta nell' Articolo 5.<sup>to</sup> dell' Atto del PARLAMENTO N.º XL. in data 23 Maggio 1825, è molto ineguale nelle Rate del pagamento, e con lo scopo d' incontrare l' intenzione di tal Atto, che statuisce che i Facchinaggi da esigersi nel Magazzino di Transito, devono essere per lo meno a ragione del 30 p. o/o al di sotto di tal Tariffa, e nello stesso tempo di fissare un peso eguale sopra tutti i generi da trasportarsi; viene stabilito che in avvenire il detto Facchinaggio deve esigersi a tanto per Migliajo di peso, sopra ogni genere. E siccome nella Tariffa sopraindicata, l' esazione pel trasporto di Generi di peso nei recinti della Spilea è di 42 Oboli per Migliajo, ed entro i Confini della prima distanza nell' interno della Città di 55 Oboli per Migliajo, così, essendo gli attuali Magazzini di Transito nella prima situazione, ed i Magazzini destinati ad oggetto di Porto Franco nella seconda, dovrà farsi il calcolo sopra la rata media, cioè:

Tariffa Antica.	{ Interno della Spilea per Migliajo Ob: 42 } { Prima distanza nell' in- } p. D.o " 55 } { terno della Città. }	Medio Oboli. . . . . 48 1/2
		Farthings. . . . . 100 4/5

Cosicchè colla riduzione del 30 p. o/o voluta dall' Atto del PARLAMENTO suindicato resterà stabilito, che per depositare in Porto Franco, o in Magazzino di Transito, la spesa del trasporto debbe essere a ragione di settanta Farthings per Migliajo di peso Veneto di ogni qualsivoglia Genere (ad eccezione del Grano) depositato tanto in un Magazzino, che nell' altro.

Nel sortire poi dai Magazzini suddetti sarà;

Entro i Confini della prima distanza, Farthings . . . . . 70	{ Ciò che porta una riduzione di molto più del 30 per o/o, essendo la Tariffa an- tica per la 1 Distanza Oboli 55, Farthings 114. 2 D.a " 70, " 146. 3 D.n " 85, " 187.       }
Entro i Confini della seconda distanza D.o . . . . . 90	
Entro i confni della massima distanza . . . . . 110	

Per gli Granagli che non hanno bisogno di lavoro per stevatura, pagheranno come segue cioè:

Nel depositare quanto in un magazzino che nell' altro,	
A pian terreno per ogni Sacco . . . . . Farthings . . . 4.	
Quando vi sono Scale . . . . . " . . . . . 5.	

### Nel Sortire,

Per la minima distanza pagheranno . . . . . " . . . . . 4.
Per la media . . . . . " . . . . . 6.
Per la massima . . . . . " . . . . . 8.

Quando poi vi sono Scale, si aggiunga sempre un altro Farthing per Sacco.

La misurazione pure sarà esatta nella Pubblica Dogana a ragione di due Farthings al Sacco come al presente.

Dalla Dogana.  
Corfu, li 26 Agosto 1825.

Per Ordine Superiore.  
**J. A. TOOLE**  
Deputato Collettore Generale.

Ap. Eio. 272

V184

384